

DECRETO N./58/2019/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAINBOW MEDIA COMMUNICATION S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "CANALE 608") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LET. D) DEL D.LGS. 177/05 E DELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 04 giugno 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione...] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 22, è stato conferito all’Ing. Vincenzo Ialongo, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, l’incarico di Direttore del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l'AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Sig. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

CONSIDERATO che, in data 01 marzo 2019, con nota Prot. R.U. n. 0006880 del 12 marzo 2019, inviata via PEC alla società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION S.R.L., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "CANALE 608" nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/02/2019 e le ore 24.00 del 28/02/2019 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico e sociale e dalle ore 00:00 del 18/02/2019 alle ore 24:00 del 24/02/2019 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori;

PRESO ATTO della nota pervenuta a mezzo PEC in data 22 marzo 2019, Prot. R.U. 0008004, con cui la stessa società trasmetteva copia delle registrazioni richieste su hard disk esterno;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2018, n. 862, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2019, è stato affidato alla società Cedat85 s.r.l. con sede in Piazza Giosuè Carducci, 28 – 72019 – San Vito dei Normanni (Br), CF e P.IVA 01322700749;

PRESO ATTO dal report della Cedat85 pervenuto tramite PEC con prot. n. R.U. 0012219 del 6 maggio 2019 *"che le registrazioni del Canale 608 non sono utilizzabili e adatte a finalizzare il report. Nello specifico, le registrazioni risultano essere prive di audio. Né è seguito un ulteriore ritiro di materiale, in data 15 aprile 2019, che non ha portato a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti precedentemente. Il materiale è risultato essere inutilizzabile. Pertanto, per l'emittente Canale 608, ribadiamo che non è possibile fornire un'analisi delle aree sottoposte a monitoraggio"*;

CONSIDERATA l'incombenza gravante sull'esercente dell'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

CONTESTATA, quindi, con atto CONT. N.3 ANNO 2019/N° PROC.3/19 del 13 maggio 2019, la presunta violazione, da parte della suddetta società, della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, che prevede che "i soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi";

CONSIDERATO che, in data 27 maggio 2019, con prot. n. R.U. 0014377, la società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION S.R.L. ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive si precisa quanto segue:

“in riferimento all’atto di contestazione n. 3/2019, comunichiamo quanto segue: chiediamo la possibilità di un contraddittorio presso la vostra sede, ma nella stessa ci corre ricordare che il titolo grave inadempienza sarebbe ricorso se la scrivente non avesse avuto in opera un sistema di registrazione, cosa che a voi stessi risulta, o che non fosse stato prodotto nessun supporto. Mi sembra giusto ricordare che tale apparecchiature sono riposte in armadi blindati e il loro controllo avviene solo a mezzo di un controllo che viene effettuato ogni 3 mesi, per cui le apparecchiature erano comunque operative. Il Canale 608, come si evince dalle registrazioni, comunque è un canale musicale privo di pubblicità e altri elementi. I supporti musicali sono comunque a disposizione in master originale, ma siamo certi che i video musicali messi in onda essendo video musicali commerciali rispettino i codici deontologici di tutela. Per cui corre obbligo ricordare che comunque anche dalla sola parte video si poteva effettuare una ricognizione sulla messa in onda che pare sia stata scartata direttamente dalla società preposta al controllo”;

RILEVATO inoltre che, a margine delle memorie, la società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl chiedeva un incontro presso la sede del Corecom Lazio per la definizione bonaria della presunta violazione e per meglio illustrare le motivazioni in merito;

CONSIDERATO l’invito, effettuato via PEC in data 28 maggio 2019, a voler comparire in audizione con il Commissario Straordinario del Co.Re.Com Lazio il giorno 30 maggio alle ore 15:00;

PRESO ATTO quindi che, in data 30 maggio, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Emanuele Latagliata, rappresentante legale della società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl, è stato udito, dal Commissario Claudio Lecce, oltre che dal Direttore Ing. Vincenzo Ialongo e dall’avv. Raffaella Anello, funzionario dell’Ufficio Radio-TV;

RILEVATO che, il sig. Latagliata, ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive, specificando in particolare che non si tratterebbe di una grave inadempienza in quanto ha comunque fornito le registrazioni richieste nei termini previsti, precisando inoltre che si tratta di un canale musicale privo di pubblicità e altri elementi;

CONSIDERATO che la società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl ha dimostrato, sia tramite scritti difensivi che attraverso l’incontro avuto presso la sede del Co.Re.Com. con il Commissario stesso, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria in riferimento alla contestazione n. 3/2019;

RILEVATA, quindi, la violazione, da parte della società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS che prevede che “i soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”;

REPUTATA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 51, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO di considerare positivamente, ai fini della proposta di sanzione, che è la prima volta che l’emittente Canale 608 risulta inadempiente;

UDITO il parere favorevole del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio, ing. Vincenzo Ialongo;

DECRETA

- 1) Di formulare proposta di sanzione del procedimento avviato con contestazione n. 3/2019 del 13 maggio 2019, nei confronti della società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl, con sede in Roma, via Pompeo Magno, 29 – 00192 Roma, P.I. 13071641008, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “CANALE 608”, per la presunta violazione dell'articolo 51, comma 1, lett. d) del d. Lgs n. 177/05, come modificato dal d.Lgs 44/10, e dell'art.8, comma 2, dell'allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, non avendo, la stessa società RAINBOW MEDIA COMMUNICATION srl, fornito la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.
- 2) Di dare mandato al direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 04 giugno 2019

F.to Il Commissario Straordinario del Co.Re.Com. Lazio
Dott. Claudio Lecce